

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 17.07.2007 il cittadino nepalese [REDACTED] (*alias* [REDACTED])

2163  
2009

---

██████ si oppose innanzi al Giudice di Pace di Roma avverso la espulsione 21.5.2007 a suo carico disposta dal Prefetto di Roma ex art. 13 c. 2 lett. A del d.legs. n. 286 del 1998 deducendo, tra l'altro, la violazione dell'obbligo di traduzione (art. 13 c. 7 del T.U. citato) e del divieto di espulsione con rientro in paesi nei quali l'espulso sarebbe stato sottoposto a vessazioni e persecuzioni. Il Giudice di Pace adito con decreto 17.12.2007 ha respinto l'opposizione affermando che l'obbligo di traduzione era stato soddisfatto in lingua *veicolare*, stante l'attestata indisponibilità di traduttore, e che del preteso rifiuto dell'Autorità a ricevere la domanda di protezione internazionale non era riscontro in atti, neanche potendosi, come tentato, provare per testi detto rifiuto vieppiù indicando come teste il funzionario della Questura (parte del giudizio).

*Allegato*

Per la cassazione di tale sentenza lo straniero ha proposto ricorso in data 22 Luglio 2008 articolando quattro motivi e notificando l'atto al Prefetto di Roma, che non ha opposto difese. Con i motivi primo, secondo e quarto si censura sotto diversi profili la violazione commessa con la decisione di non valutare ed accertare l'indebito rifiuto delle Autorità di Polizia di ricevere la domanda di protezione internazionale che egli aveva tentato di proporre appena identificato e temporaneamente ristretto in locali dell'aerostazione nella quale era atterrato. Con il terzo motivo si reitera la censura di violazione dell'art. 13 c. 7 del T.U. Le censure sono state illustrate in memoria finale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che, infondato il terzo motivo e fondati, nei limiti di cui appresso, gli altri tre motivi, il ricorso debba essere accolto con rinvio allo stesso Giudice perchè rinnovi il giudizio facendo applicazione dei formulandi principi di diritto.

Certamente infondata è la censura afferente la pretesa violazione dell'art. 13 c. 7

del d.lgs. n. 286 del 1998, avendo il Giudice del merito esattamente applicato il principio per il quale l'attestazione di indisponibilità di un traduttore nella lingua conosciuta dall'espellendo, nella specie rinvenuta nell'atto, è condizione necessaria e sufficiente per la traduzione nella lingua "veicolare" (*ex multis* Cass. n. 6978/07, n. 25362/06, n. 14295/06).

Certamente fondate sono invece le censure sulla irragionevolezza del diniego di ammissione della chiesta prova orale e sulla assenza di alcuna cooperazione del giudice nell'accertare i fatti prospettati, fatti che il ricorrente in opposizione aveva ben delineato affermando che, giunto clandestinamente nell'aerostazione internazionale di Roma Fiumicino ed ivi trattenuto per accertamenti, non venne ammesso a presentare la auspicata domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato né, conseguentemente, ad aprire la procedura di riconoscimento postulante la temporanea permanenza nel territorio nazionale (pur ristretto nel Centro di identificazione competente).

In punto di dritto va rammentato che:

1. nel quadro normativo vigente (artt. 6 comma 1 e 7 comma 1 del d.lgs. n. 25 del 2008, non derogato *in parte qua* dal d.lgs. n. 159 del 2008) sussiste **il diritto** dello straniero clandestinamente entrato nel territorio dello Stato di presentare la istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato e di permanere nello Stato stesso, munito del permesso temporaneo o ristretto nel Centro di identificazione, sino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello *status* ovvero della protezione umanitaria (S.U. n. 11535 del 2009);
2. anche nel quadro normativo applicabile alla data della contestata espulsione (21.5.2007), nel cui ambito questa Corte a S.U. ha

rammentato sussistere un **diritto** soggettivo dello straniero, conoscibile dal G.O., ad ottenere la verifica delle testè indicate condizioni di protezione (S.U. n. 19393 del 2009), era indiscutibile che la Polizia di Frontiera che avesse controllato il clandestino all'ingresso nello Stato dovesse trasmettere immediatamente alla Questura, in via informatica, la domanda di protezione che costui avesse dichiarato di voler presentare, e che la Questura dovesse assicurare sia l'inoltro della domanda alla Commissione competente sia la permanenza del richiedente, restringendolo *medio tempore* nel Centro di identificazione (in tal senso gli artt. 2-3-4-5 del d.P.R. n. 303 del 2004, di attuazione dell'art. 32 della legge n. 189 del 2002, recante modifica all'art. 1 del D.L. n. 416 del 1989 conv. nella legge 39 del 1990).

Dal predetto quadro normativo emerge quindi, incontestabilmente, che il cittadino extracomunitario giunto in condizioni di clandestinità sul territorio nazionale e come tale suscettibile (come per ██████████) di espulsione ex art. 13 c. 2 lett. A del d.lgs. 286/98, abbia il **diritto** di presentare istanza di protezione internazionale e che l'Amministrazione abbia il **dovere** di riceverla (inoltrandola al Questore per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza), **astenendosi** da alcuna forma di respingimento e da alcuna misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell'interessato innanzi alle Commissioni designate in ossequio al dettato di legge.

E da tal quadro normativo discende altresì la rilevanza delle incongruità argomentative denunziate in ricorso a carico della decisione del Giudice di Pace. Il decreto impugnato, infatti, se pur correttamente ha inteso come la questione del riconoscimento della protezione internazionale avesse carattere assorbente

rispetto all'applicazione dell'art. 19 c. 1 del d.lgs. 286 del 1998, ha clamorosamente errato nel ritenere che il preteso rifiuto di accesso alla procedura di protezione dovesse essere.....documentato, affermando che nessun elemento agli atti indicasse che sussistesse un rifiuto ad una richiesta di protezione o addirittura negando che detto rifiuto potesse essere provato per testi o con l'audizione del rappresentante della Questura.

Lo straniero, clandestinamente introdottosi sul territorio nazionale e richiedente la protezione internazionale è, per definizione, *soggetto debole* al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell'U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il d.lgs. n. 251 del 2007) e la richiamata legislazione nazionale riconoscono il diritto a presentare la domanda ed a ottenerne equa e celere valutazione. La assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno (chiare essendo le previsioni del d.P.R. 303 del 2004 e dei vigenti decreti 251 del 2007 e 25/159 del 2008), determinano nell'Autorità esaminante l'obbligo di svolgere un **ruolo attivo** nella istruzione della domanda: e questa Corte a Sezioni Unite ha avuto occasione di affermare che tale obbligo di **cooperazione istruttoria** nell'accertamento dei fatti sussiste anche per il giudice, e pur nelle ipotesi in cui la direttiva non possa trovare *ratione temporis* immediata applicazione, vieppiù le volte in cui il procedimento giurisdizionale, adottante rito camerale, sia segnato dalla maggiore ampiezza dei poteri istruttori del giudice stesso (S.U. n. 27310 del 2008).

I principii appena rammentati appaiono certamente applicabili – all'interno del procedimento di opposizione ad espulsione svolto innanzi al Giudice di Pace – alla ipotesi, sottoposta nella specie, nella quale l'espulso lamenti la **non collaborazione** dell'Autorità nel ricevere la domanda di protezione

internazionale nella condizione di soggetto clandestino di fatto ristretto in una camera di sicurezza all'interno del sedime aeroportuale. Alla deduzione di tale non collaborazione, o dello scoperto rifiuto, deve corrispondere da parte del giudice della opposizione una valutazione di **verosimiglianza** della ipotesi sottoposta e, in caso affermativo, ben può derivare la conseguente adozione di iniziative istruttorie officiose (artt. 312 e 320 c.p.c.). Certamente non appare minimamente logico né rispettoso del quadro normativo, denegare l'adozione di iniziative istruttorie, e pertanto relegare la deduzione nel campo delle *pretestuosità*, per il fatto che della deduzione non sia stato offerto spunto "documentale" o sul rilievo che il deducente non possa provare con testimoni la propria deduzione e comunque che a deporre non possa essere chiamato il rappresentante della Questura.

Cassato il decreto, sarà compito del Giudice del rinvio riesaminare la domanda applicando i principi rammentati e valutando le richieste e le deduzioni astenendosi dalle illogiche proposizioni sopra sintetizzate. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese di questo giudizio rescindente.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

Così deciso nella c.d.c. del 27.10.2009.

Il Cons.est. /

  
**IL CANCELLIERE**  
**Daniele Colapinto**

il Presidente

  
**Depositato in Cancelleria**

il 15 DIC. 2009

**IL CANCELLIERE**  
**IL CANCELLIERE**  
**Daniele Colapinto**  
